



REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ELETTRICITÀ

- Art. 1 La relativa legislazione federale, le prescrizioni della Polizia cantonale del fuoco e questo regolamento regolano le relazioni legali fra l'Azienda Elettrica Comunale (in seguito siglata AEC) ed i suoi abbonati (in seguito detti Utenti), i quali – ritirando elettricità – accettano le norme e le tariffe vigenti. **Legislazione**
- Art. 2 L'AEC fornisce elettricità nel Comune a chi ne fa richiesta, anzitutto a scopo di illuminazione, poi per uso domestico, in seguito – senza impegno e a seconda delle possibilità tecniche ed economiche – a scopo artigianale, commerciale e industriale. **Fornitura di elettricità**
- Art. 3 L'AEC provvede a costruzione, correzione, rinforzamento e manutenzione della rete secondaria comunale esistente negli abitati. **Rete secondaria comunale**
- La Commissione del Consiglio comunale decide eventuali ampliamenti, soltanto se questi sono giustificati nell'interesse generale e garantiscono almeno il mantenimento della nuova rete. Attacco, linea o cavo, materiali e lavori fino agli edifici sono a carico del richiedente.
- Art. 4 Quando la rete secondaria comunale sarà aggiornata, l'AEC fornisce elettricità in modo permanente ed esteso fra le usuali tolleranze di tensione e frequenza, salvo nei casi di condizioni eccezionali (forza maggiore). **Regolarità della fornitura**
- In casi di necessità e straordinari, essa ha il diritto di limitare o interrompere la fornitura di elettricità.
- Limitazione o sospensione avverranno nella misura del minimo indispensabile e, se fattibile, con preavviso in tempo utile.
- Gli utenti non hanno diritto né a indennità né a compensi per danni causati dalle oscillazioni di tensione e di frequenza o dalla limitazione o sospensione di elettricità, essendo loro compito prendere misure opportune per evitare danni causati da oscillazioni, interruzioni, o reinserimento non preavvisati.
- Art. 5 L'AEC fissa la tensione per le linee di collegamento, per gli impianti interni e gli apparecchi consumatori e contatori. Con la domanda di prelievo di elettricità, il richiedente deve sottoporre progetti, calcoli e caratteristiche degli apparecchi consumatori e contatori all'AEC per l'approvazione (questionari e schemi ufficiali). **Premesse per la fornitura**

L'inserimento di apparecchi elettrici sarà permesso soltanto a seconda

delle possibilità di fornitura e di quelle degli impianti interni. L'AEC fissa l'inserimento di certi apparecchi elettrici soltanto in certe ore del giorno o della notte (orologi di bloccaggio).

I padroni di casa sono responsabili degli impianti elettrici interni. Gli inquilini sono solidamente corresponsabili. Gli utenti devono informare per tempo e precisamente ogni cambiamento di dimora. Il controllo degli impianti interni è organizzato dall'AEC.

- Art. 6 I collegamenti agli edifici (linee aeree o cavi sotterranei) devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni e razionalmente dall'AEC o da chi per essa, previo il possibile accordo con il richiedente e a spese di quest'ultimo. **Condutture per utenti**

Previa la possibile intesa e a minor danno l'AEC ha il diritto di passare con le condutture sopra o nei fondi privati, come pure quello di porre isolatori e sostegni sugli edifici, senza versare indennizzo.

Cercata la soluzione più razionale i privati devono permettere la posa di stanghe ed ancore nella loro proprietà con un indennizzo iniziale (una tantum).

L'AEC sposterà condutture, isolatori, sostegni, stanghe ed ancore quando ciò risulterà assolutamente necessario per il proprietario dell'edificio o del terreno.

I proprietari che domandano cambiamenti per migliorie a propri edifici devono assumere le spese cagionate. Cambiamenti eseguiti per necessità dell'AEC sono a carico della stessa.

- Art. 7 Fa stato la legislazione federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole. **Materiali elettrici**

Gli installatori concessionari autorizzati pagano una tassa annuale stabilita dal Consiglio comunale la quale viene fissata di anno in anno dallo stesso Consesso.

I contatori sono di proprietà dei padroni di casa. Essi devono essere piombati.

Far controllare i contatori è compito dell'AEC che assume le spese cagionate dal levare, imballare (impaccare), spedire e rimettere il contatore a posto. Le spese di stazzatura e controllo sono a carico del proprietario.

- Art. 8 L'AEC fa parte dell'Amministrazione comunale. **Amministrazione**

Il Consiglio comunale nomina l'amministratore e l'elettricista comunale.

L'amministratore è competente e responsabile dell'amministrazione ordinaria.

Per spese straordinarie sono competenti i relativi organi comunali.

- Art. 9 L'Assemblea comunale stabilirà le tariffe conformemente alle necessità dell'AEC, possibilmente garantendone la normale continuità. **Tariffe**
- Il Consiglio comunale decide per casi speciali, come impianti provvisori, nuove industrie e casi analoghi.
- Art. 10 I conti emessi dall'AEC vanno pagati entro 30 giorni dal loro invio. Trascorso questo termine, l'ufficio competente solleciterà il pagamento riservandosi ev., dopo un ultimo avviso scritto, il diritto di iniziare la procedura esecutiva, di posare un contatore a prepagamento o di interrompere la fornitura di energia. Le spese di richiamo come pure ogni ulteriore spesa provocata saranno addebitate all'utente. **Incasso**
- I conti per l'energia ritirata e le rispettive tasse saranno emessi due volte l'anno, la prima volta tramite acconto basandosi sul consumo medio dell'anno precedente.
- I conti per prestazioni straordinarie saranno emessi caso per caso. Ai morosi si calcolerà l'interesse commerciale.
- Art. 11 In caso di contestazione l'utente non ha il diritto di rifiutare il pagamento delle fatture o di trattenere importi qualsiasi. **Obbligo di pagamento malgrado contestazione**
- Art. 12 L'AEC ha il diritto di domandare acconti anticipati o di far installare dei contatori a moneta, regolati in maniera da recuperare progressivamente anche l'importo scoperto più relative spese qualora l'utente sia in mora già con domanda d'esecuzione. **Acconti**
- Per persone non domiciliate nel Comune di Brusio (es. stagionali ecc.), il locatore è tenuto ad annunciare per iscritto alla Cancelleria comunale entro 15 giorni dell'arrivo i dati personali del nuovo locatario.
- In caso di mancata comunicazione alla Cancelleria comunale il locatore è responsabile solidamente per il pagamento delle fatture AEC.
- Art. 13 Oltre che nei casi già citati l'AEC si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia, con preavviso scritto, quando l'utente o chi per esso utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose, sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alla legge e alle tariffe, rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'AEC l'accesso alle installazioni elettriche, trasgredisce ostinatamente qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'AEC, non si attiene alle prescrizioni del presente regolamento. **Sospensione della fornitura di energia**
- Gli incaricati dell'AEC hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi apparecchio difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone o cose.
- Qualora un utente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'AEC, è tenuto a

rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.

In caso di sospensione di forniture di energia l'utente dovrà egualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto a alcun risarcimento per eventuali danni subiti.

- Art. 14 L'AEC è sotto la vigilanza del suo amministratore, risp. della Commissione del Consiglio comunale, che la controllano conformemente alle loro competenze e alle norme statali. **Vigilanza**

Sono autorizzati a denunciare infrazioni a questo regolamento o alla relativa legislazione federale: l'amministratore dell'AEC, gli elettricisti concessionari per impianti esterni ed interni, i consulenti dell'AEC, i membri del Consiglio comunale.

- Art. 15 In quanto non sono applicabili le norme del codice penale, risp. della legislazione statale, le denunce per infrazioni a questo regolamento saranno giudicate dalla Commissione del Consiglio comunale. **Contravvenzioni**
Essa potrà punire con multe fino a Fr. 10'000.--, oltre al risarcimento dei danni cagionati.
In caso di recidiva – che scade dopo tre anni – la multa sarà raddoppiata.

- Art. 16 In caso di divergenze o contestazioni, ogni utente ha il diritto di ricorrere alla Commissione del Consiglio comunale entro 10 giorni con le relative prove. **Diritto di ricorso**

Contro le decisioni della Commissione del Consiglio comunale si potrà ricorrere al Consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento della decisione allegando i relativi mezzi di prova.

- Art. 17 Il Consiglio comunale è incaricato dell'esecuzione e interpretazione come pure di eventuali emendamenti o completazioni di questo regolamento. **Applicazione ed entrata in vigore**
Esso entra in vigore retroattivamente al 1. gennaio 1992 e abroga tutte le precedenti disposizioni e decisioni riguardanti la fornitura di elettricità da parte dell'AEC.

Questo regolamento è stato accettato nell'Assemblea comunale del 14.06.1992.

APPROVATO DAL CC il 09.05.1996

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DI ELETTRICITÀ

Aggiunte e modifiche al regolamento sopraccitato tenor art. 17 dello stesso.

Art. 2 L'AEC fornisce elettricità nel Comune chi ne fa richiesta, anzitutto a scopo di illuminazione, poi per uso domestico “fino a 40 Amp. per terminale di entrata, in più senza impegno e dietro assunzione delle spese causate dall'economiche, a scopo domestico ampliato, artigianale, commerciale ed industriale”.

La Comm. propone per ogni aumento di Ampère = fr. 150.-- per Amp.

Art. 5 (ultima parte)

I padroni di casa sono responsabili degli impianti elettrici interni. Gli inquilini devono informare per tempo e precisamente ogni cambiamento di dimora. “Per l'omissione dell'informazione del cambiamento e mutazioni verrà prelevata dall'inquilino o dal proprietario una tassa stabilita di anno in anno dal Consiglio comunale”. La Comm. propone fr. 50.--.

Il controllo degli impianti interni è organizzato dall'AEC. Controlli non eseguiti entro la data prescritta, “per il secondo e prossimi solleciti saranno fatturate delle spese amministrative progressive”. La Comm. propone fr. 50.--/80.--/120.--.

Art. 10 (penultima parte)

I conti per l'energia ritirata e le sue rispettive tasse saranno emessi due volte l'anno, la prima volta “eventualmente” tramite acconto basandosi sul consumo medio dell'anno prima.